

# GIUSEPPE CAVALLOTTO

## VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

---

031-2013

L'ufficio di Canonico Penitenziere, nel Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Cuneo, risulta vacante dal giorno della morte del can. Carlo Toselli, avvenuta il 4 novembre 2008.

Volendo ora provvedere a tale ufficio, secondo quanto previsto dal can. 508 del Codice di Diritto Canonico e nell'ambito dello Statuto del suddetto Capitolo, considerato che il can. Roberto Gallo, Preside del Capitolo e Parroco della Parrocchia della Cattedrale di Cuneo, si dedica quotidianamente al ministero della Penitenza e di conseguenza potrebbe esercitare l'ufficio di Penitenziere pur mantenendo tutti gli altri uffici che attualmente possiede,

nomino

**don Roberto Gallo**

nato a Cuneo il 7 gennaio 1952, ordinato presbitero il 25 giugno 1977,  
**Canonico Penitenziere del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Cuneo**  
a decorrere dalla data odierna.

A norma del can. 508, il Canonico Penitenziere ha in forza dell'ufficio **la facoltà ordinaria, ma non delegabile ad altri, di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica**. Questa facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.

Eventuali precedenti concessioni per delega generale nella diocesi di Cuneo di tale facoltà devono da oggi ritenersi revocate, fatte salve le situazioni specifiche previste dai cann. 576 §2 e 976 e le concessioni di deleghe da parte dell'Ordinario diocesano per singoli atti particolari.

Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere.

Dato nel Vescovado  
in Cuneo, li 7 dicembre 2013  
*Sant'Ambrogio*

+ Giuseppe Cavallotto  
*Vescovo*

don Elio Dotto  
*Cancelliere vescovile*

### **Nota esplicativa sulle censure ecclesiastiche**

Il termine censura indica la pena o sanzione penale che si contrae qualora un battezzato commetta un delitto.

Per assolvere dal vincolo delle censure è necessario avere la facoltà dalla Sede Apostolica per le censure riservate ad essa e dal Vescovo per tutte le altre.

Le censure *latae sententiae* sono quelle che si contraggono automaticamente compiendo un particolare delitto.

Le censure sono dichiarate quando l'autorità competente cioè il Papa o il Vescovo o il suo Vicario le dichiara pubblicamente al termine di un processo amministrativo o giudiziario.

Le censure sono di tre tipi:

1) *La scomunica*. È la prima e la più grave delle pene medicinali, in conseguenza a certi gravi delitti commessi da un fedele, come previsto dal diritto della Chiesa; con essa il fedele viene privato della comunicazione di quei mezzi che ordinariamente i fedeli ricevono dalla Chiesa in ordine alla vita cristiana, in particolare allo scomunicato vien fatto divieto di amministrare o ricevere i sacramenti, di avere partecipazione ministeriale nelle celebrazioni liturgiche, di esercitare uffici, ministeri o compiti e così pure di porre atti di governo.

2) *L'interdetto*. È una pena medicinale di minore gravità rispetto alla scomunica, e viene data in conseguenza di certi delitti commessi, a norma del diritto; all'interdetto vien fatto divieto di amministrare o ricevere i sacramenti e di avere partecipazione ministeriale nelle celebrazioni liturgiche.

3) *La sospensione*. È una pena che può colpire solo i Chierici, può comportare la proibizione di tutti o di parte degli atti della potestà di ordine o di governo. Per Chierici si intendono soltanto coloro che hanno ricevuto almeno il diaconato.

- Le censure *latæ sententiæ* non riservate alla S. Sede Apostolica previste nel Codice di Diritto Canonico e che il decreto del Vescovo dà facoltà di assolvere sono:

*La scomunica per:*

a) L'apostata, l'eretico o lo scismatico (can. 1364).

*L'apostasia* è il ripudio totale della fede cristiana.

*L'eresia* è l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa.

*Lo scisma* è il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti (can. 751).

b) Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto (can. 1398).

*Viene colpito da interdetto:*

a) Chi usa violenza contro un Vescovo (can. 1370, § 2).

b) Chi, non sacerdote, attenta di celebrare l'Eucaristia (can. 1378, § 2 n. 1).

c) Chi ascolta la confessione sacramentale e/o tenta di impartire l'assoluzione quando non può validamente darla (can. 1378, § 2 n. 2).

d) Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al can. 1387 (can. 1390, § 1).

e) Il religioso di voti perpetui non chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente (can. 1394, § 2).

*Viene colpito dalla sospensione:*

a) Chi usa violenza contro un Vescovo (can. 1370, § 2).

b) Chi, non sacerdote, attenta di celebrare l'Eucaristia (can. 1378, § 2 n. 1).

c) Chi ascolta la confessione sacramentale e/o tenta di impartire l'assoluzione quando non può validamente darla (can. 1378, § 2 n. 2).

d) Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al can. 1387 (can. 1390, § 1).

- È doveroso ricordare che in forza del can. 1357 del Codice di Diritto Canonico tutti i sacerdoti ministri del Sacramento della Riconciliazione, possono assolvere dalle censure '*latæ sententiæ*' riservate alla Santa Sede 'se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave', con la necessità di imporre al penitente di ricorrere alla Sacra Penitenzieria (Piazza della Cancelleria, 1 -00186 Roma) entro un mese anche loro tramite.

## **REMISSIONE DELLA SCOMUNICA PER ABORTO**

(a cura di don Eugenio Zanetti)

### **1. La scomunica e le sue conseguenze**

Il can. 1398 del Codice di Diritto Canonico prevede la pena della scomunica *latæ sententiæ* per chi procura l'aborto. Qui si intende l'aborto deliberatamente voluto, ricercato ed effettivamente ottenuto. La pena è data '*latæ sententiæ*' nel senso che vi si incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto, senza cioè l'intervento dell'autorità ecclesiastica (cfr. can. 1314). Ed è una 'scomunica', cioè la più grave delle pene della Chiesa, in quanto priva il fedele dei beni spirituali e dei diritti che egli ha in quanto battezzato.

Tra gli effetti, quello maggiormente gravido di conseguenze è la proibizione di ricevere i sacramenti (cfr. can. 1331 § 1, 1°) e quindi anche di accostarsi alla Confessione e di ricevere l'assoluzione sacramentale. Tuttavia, occorre tener presente che a chi è veramente pentito e chiede la remissione della scomunica, questa non può essere negata (cfr. can. 1358 § 1); è evidente, infatti, che sono necessari anzitutto un sincero riconoscimento della colpa commessa e un vero pentimento; la presenza di queste condizioni diviene così il presupposto per l'inizio di un cammino di conversione e di riconciliazione, anche sacramentale.

### **2. Analisi della situazione**

Nel caso in cui un fedele si rivolga ad un confessore riconoscendo di aver commesso un aborto (o anche un altro delitto che prevede scomunica o interdetto), la prima cosa da accertare è se il penitente che confessa tale peccato sia effettivamente incorso nella pena di scomunica. Infatti, nel caso di aborto sono da riconoscere anzitutto le responsabilità morali di chi lo ha causato e perciò la sua dimensione di peccato; cioè, si tratta, a secondo delle circostanze, di considerare in coscienza il grado di gravità di tale azione davanti a Dio. In secondo luogo, la Chiesa ritiene che un aborto costituisca anche un delitto a livello giuridico, cioè una grave violazione della norma che vieta di uccidere la vita generata nel grembo materno, violazione avvenuta con imputabilità morale e per la quale è prevista la sanzione canonica della scomunica *latæ sententiæ*. Si tenga presente che, mentre non ogni peccato è considerato delitto, al contrario tutti i delitti presuppongono sempre un grave peccato.

Per questo il confessore davanti a un penitente che si accusa di aborto deve tenere presente che nell'unico atto sacramentale è richiesto di svolgere due atti: la remissione della pena di scomunica e l'assoluzione del peccato; il secondo suppone sempre il primo, che è un vero e

proprio atto di potestà di giurisdizione, per il quale il confessore deve essere munito di debita delega da parte dell'Ordinario (che il nostro Vescovo ha concesso a tutti i confessori per l'anno giubilare). Nel caso

dell'aborto, quindi, occorrerà verificare se, oltre alla dimensione di peccato, comunque grave e da trattare con la debita attenzione e severità nel concedere l'assoluzione sacramentale, è intervenuta anche la dimensione di delitto e se è scattata la scomunica *latæ sententiæ*; cioè, se effettivamente fu ottenuto l'aborto (sia tramite espulsione del feto immaturo, sia tramite uccisione del feto procurato in qualunque modo e in qualunque tempo dal momento del concepimento), se ci fu imputabilità morale, nel senso di una reale cooperazione al fatto (dei genitori, dei parenti o degli operatori ospedalieri), e se, a norma del diritto, automaticamente chi commise il delitto incorse nella scomunica. Ciò significa appurare se per colui che procurò l'aborto ci fossero però delle circostanze attenuanti o esimenti, previste dal diritto (cfr. cann. 1322-1324), tali o da non renderlo passibile di pena alcuna o comunque da non renderlo passibile di scomunica *latæ penitentiaë*.

Limitandoci alle circostanze più comuni, si deve ritenere che il penitente non è incorso nella scomunica *latæ sententiæ*: se questi ha commesso il delitto di aborto prima del 18° anno di età, se non sapeva che a quel peccato era annessa una pena, se non aveva la mente pienamente lucida, oppure la volontà pienamente libera (cioè, diminuito uso di ragione o timore grave). Nel caso in cui si verificano queste circostanze, non c'è quindi bisogno di rimettere la pena; rimane però la necessità dell'assoluzione sacramentale con conseguente adeguata penitenza, nella misura della gravità soggettiva oltre che oggettiva del peccato.

### **3. Modalità dell'assoluzione durante la confessione**

Qualora, vi sia la necessità di rimettere la scomunica in cui un fedele sia effettivamente incorso, il confessore si attenga a quanto indicato nel *Rito della Penitenza* nell'Appendice I: *'Quando il sacerdote a norma del diritto, rimette la censura latæ sententiæ nel foro sacramentale al penitente ben disposto, la formula di assoluzione rimane invariata, ed è sufficiente che egli intenda assolvere anche dalla censura. Il confessore può tuttavia, prima di assolvere dai peccati, assolvere dalla censura con la formula qui proposta per l'uso fuori dal sacramento della penitenza [In forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di scomunica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo]'*.

Questa seconda soluzione, anche se facoltativa, è però opportuna perché può contribuire a meglio evidenziare per il penitente la particolarità e la gravità dell'assoluzione che sta per ricevere, che comprende appunto la remissione della pena e l'assoluzione dei peccati.

### **4. La penitenza da imporre**

Un accenno merita infine l'argomento della penitenza da imporre. Nel caso di remissione della pena di scomunica, il confessore deve imporre al penitente una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno (cfr. can. 1357 § 2). Questo provvedimento è qualcosa in più rispetto alle salutari e opportune soddisfazioni che il confessore impone in ogni confessione (cfr. can. 981), poiché qui siamo alla presenza anche di un delitto.

Dal punto di vista del contenuto di questa penitenza, al di là del generale richiamo alla dovuta attenzione alle singole e particolari circostanze, è senz'altro opportuno sottolineare l'importanza che essa si collochi nel più ampio cammino di conversione del penitente; cioè, non si risolva in un atto sbrigativo che non incide profondamente nell'interiorità del fedele. In secondo luogo, la penitenza proposta deve dare al penitente il segnale chiaro e forte della

gravità del delitto commesso; pertanto, non può ridursi a qualche piccolo impegno. Bisogna evitare di assumere posizioni facilone, per le quali la penitenza sacramentale imposta in questi casi risulti non solo poco e per nulla significativa, ma anche contraddittoria alla gravità del peccato e del delitto commesso e alla serietà della conversione. Infine si deve fare in modo che, se la colpa commessa è stata risaputa e ha causato scandalo o danno, la penitenza imposta divenga anche una testimonianza quanto meno nell'ambiente in cui fu conosciuta, salvo sempre però il rispetto della dignità e della riservatezza dei fedeli. Tali indicazioni, nella misura adeguata, possono essere tenute presenti anche nel caso in cui non sia scattata la scomunica, ma vi sia stata commessa comunque una grave colpa.

Quanto alle concrete pratiche penitenziali da imporre, si possono tener presenti gli ambiti classici della vita cristiana e cioè quello della pietà (es. novene, pellegrinaggi, partecipazione più assidua alle celebrazioni, ecc.), quello della formazione (es. corsi di catechesi, partecipazione a particolari predicazioni o conferenze, ecc.) e quello della carità (es. collaborazione in qualche opera di volontariato a livello parrocchiale, missionario o sociale, sostegno economico a qualche iniziativa caritativa come l'adozione a distanza ecc.). Nel caso dell'aborto sarebbe opportuno che la penitenza imposta abbia comunque un riferimento al dono della vita, con particolare riferimento alla vita nascente e ai bambini. Al di là poi di un'opera concreta relativa all'assoluzione sacramentale, è opportuno richiamare il penitente ad un rilancio globale della sua vita personale e familiare, se questa è la sua condizione presente o quella prospettata per il futuro.